



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2003 (29.10)
(OR. en)**

13162/03

LIMITE

**MIGR 83
COMIX 591**

NOTA

della: Presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

n. doc. prec.: 12025/03 MIGR 75 COMIX 502

Oggetto: Iniziativa della Repubblica italiana ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento, dal territorio di due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali

I

Nella riunione del 14 e 15 ottobre 2003 il Gruppo "Migrazione e espulsione" ha esaminato il testo dell'iniziativa in oggetto, basandosi sulle proposte di compromesso globale presentate dalla Presidenza.

Un consenso è stato raggiunto sul testo risultante dalla riunione e riportato nella parte II, nonché sugli orientamenti comuni non vincolanti sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea che sono stati aggiunti, come allegato, al progetto di decisione.

Due delegazioni (F e NL) mantengono riserve parlamentari.

In attesa dello scioglimento delle riserve parlamentari e del parere che deve essere formulato dal Parlamento europeo, si invita il **Comitato dei Rappresentanti Permanenti** a:

- definire un orientamento generale sul progetto di decisione e invitare il Consiglio a confermarlo;

- permettere alla Presidenza di comunicare al Parlamento europeo, ai fini della consultazione di quest'ultimo, che il testo attuale contiene anche orientamenti comuni non vincolanti sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea che sono stati introdotti come allegato nella proposta originale di progetto di decisione del Consiglio (cfr. 12025/03 MIGR 75 COMIX 502) e di trasmettere il testo pertinente al Parlamento europeo.

II

Iniziativa della Repubblica italiana ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento, dal territorio di due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente decisione è coordinare gli allontanamenti congiunti per via aerea, da due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (in seguito denominati "cittadini di paesi terzi").

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente decisione, si intende per:

- a) "cittadino di un paese terzo", la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;
- b) "autorità nazionale dello Stato membro organizzatore", l'autorità di ciascuno Stato membro incaricata dell'organizzazione di voli congiunti;
- c) "autorità nazionale dello Stato membro partecipante", l'autorità dello Stato membro che partecipa a voli congiunti organizzati dall'autorità nazionale di cui alla lettera b);
- d) "volo congiunto" e "volo", le operazioni di trasporto dei cittadini di paesi terzi, effettuate dal vettore aereo a tal fine designato;
- e) "operazione di allontanamento" e "allontanamenti congiunti per via aerea", tutte le attività che sono necessarie al rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il trasporto su voli congiunti;

- f) "scorta(e)", il personale di sicurezza, incaricato di accompagnare i cittadini di paesi terzi a bordo del volo congiunto e le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti.

Articolo 3

Autorità nazionale

Ciascun Stato membro nomina l'autorità nazionale che è incaricata dell'organizzazione dei voli congiunti e/o che partecipa a tali voli e comunica le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.

Articolo 4

Compiti dello Stato membro organizzatore

1. Se uno Stato membro decide di organizzare un volo per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi che è aperto alla partecipazione di altri Stati membri, ne informa le autorità nazionali di tali Stati membri.
2. L'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore adotta le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento del volo congiunto. Essa in particolare provvede a:
 - a) scegliere il vettore aereo e determinare con quest'ultimo tutti i costi pertinenti del volo ed assumere i relativi obblighi contrattuali nonché assicurarsi che esso prende tutte le misure necessarie ad effettuare il volo, fornendo altresì l'adeguata assistenza ai cittadini dei paesi terzi e alle scorte;
 - b) chiedere e ricevere dai paesi terzi di transito e di destinazione le autorizzazioni richieste per l'attuazione del volo congiunto;
 - c) avvalersi dei contatti e prendere le disposizioni appropriate per l'organizzazione del volo congiunto con gli Stati membri partecipanti;

- d) definire le modalità operative e le procedure e determinare, d'intesa con gli Stati membri partecipanti, il numero delle scorte necessario in relazione al numero di cittadini di paesi terzi da allontanare;
- e) concludere tutti gli accordi finanziari appropriati con gli Stati membri partecipanti.

Articolo 5

Compiti dello Stato membro partecipante

Se uno Stato membro decide di partecipare ad un volo congiunto, esso:

- a) comunica all'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore la sua intenzione di partecipare al volo congiunto, specificando il numero dei cittadini di paesi terzi da allontanare;
- b) fornisce un numero sufficiente di scorte per ciascun cittadino di paese terzo da allontanare. Se le scorte sono fornite soltanto dallo Stato membro organizzatore, ciascuno Stato membro partecipante assicura la presenza a bordo di almeno due rappresentanti. Tali rappresentanti, che hanno lo stesso status delle scorte, sono incaricati del trasferimento dei cittadini di paesi terzi per i quali sono responsabili di fronte alle autorità del paese di destinazione.

Articolo 6

Compiti comuni

Gli Stati membri organizzatori e ciascuno Stato membro partecipante:

- a) assicurano che ogni cittadino di paese terzo e la scorta interessata siano in possesso di documenti di viaggio validi e di qualsiasi altro documento aggiuntivo necessario, quali visti di ingresso e/o di transito, certificati o cartelle sanitarie;

- b) informano il più presto possibile le loro rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi terzi di transito e destinazione riguardo al volo congiunto per ottenere l'assistenza necessaria.

Articolo 7

Clausola finale

Nell'effettuare l'allontanamento congiunto per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea riportati nell'allegato.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea

1. Fase precedente al rimpatrio

1.1. Condizioni relative ai rimpatriandi

1.1.1. Posizione giuridica

Sono organizzati dei voli charter comuni per il rimpatrio delle persone che risiedono illegalmente, ovvero coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Ciascuno Stato membro partecipante provvede affinché la posizione giuridica di ciascun rimpatriando ne consenta l'allontanamento.

1.1.2. Stato di salute e cartella sanitaria

Ciascuno Stato membro partecipante assicura che i propri rimpatriandi siano in condizioni di salute adeguate affinché si possa procedere, di diritto e di fatto, al loro allontanamento per via aerea in condizioni di sicurezza. Per i rimpatriandi che presentano problemi di salute o che richiedono cure mediche sono redatte delle cartelle sanitarie. Tali cartelle contengono gli esiti delle visite mediche, una diagnosi e la specificazione dei presidi medici e terapeutici che potrebbero rivelarsi utili ai fini di un trattamento medico. La cartella sanitaria è redatta in versione multilingue, se il personale medico che accompagna il rimpatriando non è in grado di comprendere adeguatamente la versione originale. Si invitano gli Stati membri partecipanti ad utilizzare formulari comuni standardizzati per la compilazione delle cartelle sanitarie o delle certificazioni di idoneità a viaggiare in aereo. Prima dell'operazione di rimpatrio, gli Stati partecipanti informano lo Stato membro che organizza l'operazione di qualsiasi circostanza attinente allo stato di salute di un rimpatriando che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla sua allontanabilità. Lo Stato membro che organizza l'operazione si riserva il diritto di negare accesso al volo a qualsiasi rimpatriando che presenti condizioni di salute tali da non permettere che il suo rimpatrio avvenga in condizioni di sicurezza e di dignità.

1.1.3. Documentazione

Ciascuno Stato membro partecipante provvede affinché per tutti i rimpatriandi siano disponibili documenti di viaggio in corso di validità ed altri documenti, certificati o cartelle. La persona autorizzata conserva tale documentazione fino all'arrivo nel paese di destinazione. Spetta agli Stati membri partecipanti provvedere a che il personale della scorta ed i funzionari incaricati del rimpatrio dispongano dei visti d'ingresso eventualmente necessari per il paese o i paesi di transito e di destinazione del volo charter comune.

1.1.4. Notificazioni

Lo Stato membro che organizza l'operazione provvede a notificare con congruo anticipo l'operazione di allontanamento alla compagnia aerea, - eventualmente ai paesi di transito, - ed al paese di destinazione, nonché a consultarli in merito all'operazione stessa.

1.2. Condizioni relative alle scorte

1.2.1. Scorta dallo Stato membro che organizza l'operazione

Quando lo Stato membro che organizza l'operazione fornisce la scorta per tutti i rimpatriandi, ciascuno Stato membro partecipante dispone la presenza a bordo del velivolo di almeno due propri rappresentanti incaricati di consegnare i propri rimpatriandi alle autorità locali del paese di destinazione.

1.2.2. Scorte da tutti gli Stati membri partecipanti

Quando lo Stato che organizza l'operazione è responsabile soltanto dei rimpatriandi dal proprio territorio, gli altri Stati membri partecipanti provvedono a fornire le scorte per i propri rimpatriandi. In tal caso, la partecipazione delle diverse unità nazionali richiede un accordo comune circa le misure di sicurezza da adottare, quali stabilite nei presenti orientamenti o in altri accordi vigenti tra Stati membri, e la consultazione previa su ogni altro dettaglio dell'operazione.

1.2.3. Utilizzo di scorte private

Quando uno Stato membro partecipante si avvale di una scorta privata, le autorità di tale Stato membro dispongono la presenza di almeno un proprio rappresentante ufficiale a bordo dell'aeromobile.

1.2.4. Competenza e formazione del personale della scorta

Il personale della scorta assegnato a bordo dei voli charter comuni deve aver ricevuto una specifica formazione finalizzata all'espletamento di tali missioni; esso dispone del supporto medico necessario in funzione della missione da svolgere.

È preferibile che il personale della scorta assegnato ai voli charter comuni abbia familiarità con le norme sull'allontanamento vigenti nell'altro Stato membro partecipante. Pertanto, si invitano gli Stati membri a scambiarsi informazioni sui rispettivi corsi di formazione destinati al personale delle scorte ed a offrire corsi di formazione al personale delle scorte degli altri Stati membri.

1.2.5. Codice di condotta per il personale della scorta

I membri della scorta non sono armati. Possono indossare abiti civili che devono esporre un emblema distintivo a fini identificativi. Qualsiasi altro personale di accompagnamento debitamente accreditato deve indossare abiti con un emblema distintivo.

I membri della scorta si posizionano in modo strategico all'interno dell'aeromobile al fine di garantire la massima sicurezza. Inoltre, essi devono sedere accanto ai rimpatriandi posti sotto la loro responsabilità.

1.2.6. Disposizioni relative al numero della scorta

Il numero della scorta è stabilito caso per caso a seguito di un'analisi dei rischi potenziali e previa reciproca consultazione. Nella maggior parte dei casi è raccomandabile che il numero dei membri della scorta sia almeno equivalente a quello dei rimpatriandi a bordo. Una unità di riserva deve essere disponibile per dare eventuale supporto (ad esempio, in caso di destinazioni molto lontane).

2. Fase precedente alla partenza nell'aeroporto di partenza o di scalo

2.1. Trasferimento all'aeroporto e sosta all'interno dell'aeroporto

- In linea di massima, il personale della scorta ed i rimpatriandi devono essere all'aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo.
- I rimpatriandi ricevono informazioni sull'esecuzione del loro rimpatrio e sono avvisati che è nel loro interesse collaborare pienamente con il personale della scorta. Deve essere loro chiaro che non sarà tollerata alcuna azione di disturbo e che un tale comportamento non implicherà l'annullamento dell'operazione di allontanamento.
- Lo Stato membro che organizza l'operazione mette a disposizione un'area sicura all'aeroporto di partenza, in modo da assicurare che i rimpatriandi siano raggruppati in

modo discreto ed imbarcati in condizioni di sicurezza. Tale area serve anche a rendere sicuro l'arrivo di qualsiasi altro aeromobile di altri Stati membri che trasporta rimpatriandi da imbarcare sul volo charter comune.

- Se il piano del volo charter prevede uno scalo nell'aeroporto di un altro Stato membro per l'imbarco di altri rimpatriandi, spetta a questo Stato membro mettere a disposizione un'area sicura all'aeroporto.
- I rappresentanti dello Stato membro partecipante consegnano i rimpatriandi ai funzionari dello Stato membro nel quale avviene l'operazione, che sono generalmente funzionari dello Stato membro che organizza l'operazione. Essi segnalano, all'occorrenza, i rimpatriandi che hanno manifestato l'intenzione di non imbarcarsi ed in particolare quelli che necessitano di attenzione particolare in considerazione delle loro condizioni fisiche o psichiche.
- Lo Stato membro nel quale avviene l'operazione di allontanamento esercita ogni potere sovrano (ad esempio, l'adozione di misure coercitive). I poteri del personale della scorta degli altri Stati membri partecipanti sono limitati all'autodifesa. Inoltre, in assenza di personale di polizia dello Stato membro nel quale avviene l'operazione, o ai fini del sostegno degli ufficiali di polizia, il personale della scorta può intervenire in misura ragionevole e proporzionata per far fronte ad un rischio grave ed immediato, per impedire ad un rimpatriando di fuggire, di procurare lesioni a sé o a terzi o di causare danni patrimoniali.

2.2. Registrazione, imbarco e controllo di sicurezza prima del decollo

- Il personale della scorta dello Stato membro nel quale si sta svolgendo l'operazione di rimpatrio si incarica della procedura di registrazione e fornisce assistenza durante il passaggio delle zone controllate.
- Tutti i rimpatriandi sono sottoposti ad un'ispezione meticolosa ai fini della sicurezza prima di imbarcarsi sull'aeromobile. Qualsiasi oggetto che possa costituire una minaccia alle persone ed alla sicurezza del volo è sequestrato e posto nella stiva bagagli.
- Il bagaglio del rimpatriando non è introdotto nella cabina passeggeri. Tutti i bagagli collocati nella stiva sono sottoposti ad un controllo di sicurezza e contrassegnati con etichetta che riporta il nome del possessore. Qualsiasi oggetto considerato pericoloso ai sensi delle norme ICAO è rimosso dal bagaglio.

- Denaro ed oggetti preziosi sono posti in una busta trasparente contrassegnata con il nome del proprietario. I rimpatriandi sono informati della procedura relativa agli oggetti ed al denaro che sono stati ritirati.
- Per ciascuna operazione di allontanamento, lo Stato membro che organizza l'operazione stabilisce il peso massimo di bagaglio autorizzato per ciascun rimpatriando.
- Tutti i rimpatriandi sono imbarcati sul volo charter comune dal personale dello Stato membro in cui avviene l'operazione, assistito, se del caso, dal personale della scorta per l'operazione di allontanamento.

3. Procedura durante il volo

3.1. Misure di sicurezza a bordo dell'aeromobile

- Il responsabile dell'operazione dello Stato membro che organizza l'operazione stabilisce un piano generale di sicurezza e di vigilanza che sarà eseguito a bordo dell'aeromobile (movimenti all'interno della cabina, pasti, ecc.). Il personale della scorta di tutti gli Stati membri partecipanti deve essere informato del piano di sicurezza e di vigilanza prima dell'inizio dell'operazione.
- Qualora siano di diversa cittadinanza, i rimpatriandi sono sistemati all'interno della cabina dei passeggeri come stabilito dallo Stato membro responsabile dell'esecuzione del loro allontanamento e secondo la loro destinazione finale.
- Le cinture di sicurezza devono rimanere allacciate durante l'intera durata del volo.
- In caso di incidente rilevante a bordo (ad esempio un comportamento di disturbo tale da pregiudicare il completamento dell'operazione o la sicurezza di coloro che si trovano a bordo del velivolo), il responsabile dell'operazione dello Stato membro che organizza l'operazione, in stretto collegamento con o sotto la direzione del capitano di volo, assume il comando operativo al fine di ristabilire l'ordine.

3.2. *Uso delle misure coercitive*

- Le misure coercitive sono eseguite nel rispetto dei diritti individuali dei rimpatriandi.
- La coercizione può essere esercitata nei confronti dei rimpatriandi che rifiutano o si oppongono all'allontanamento. Tutte le misure coercitive devono essere proporzionate e non eccedere un uso ragionevole della forza. Si devono preservare la dignità e l'integrità fisica del rimpatriando. Di conseguenza, in caso di dubbio, l'operazione di allontanamento che richiede l'esecuzione di misure coercitive legali a causa della resistenza e della pericolosità del rimpatriando è sospesa in applicazione del principio secondo il quale "un allontanamento non può essere effettuato a qualsiasi costo".
- La misura coercitiva applicata non deve compromettere o minacciare la facoltà di respirare normalmente del rimpatriando. Se vi è uso della forza, si deve assicurare che il rimpatriando rimanga con il torace in posizione verticale e che nulla opprima o interferisca con il suo torace impedendogli di respirare normalmente.
- I rimpatriandi che oppongono resistenza possono essere immobilizzati con mezzi che non ledano la loro dignità o integrità fisica.
- Tutti gli Stati membri partecipanti stabiliscono di comune accordo, prima dell'operazione di allontanamento, un elenco di misure restrittive autorizzate. È vietato l'uso di sedativi per facilitare l'operazione, ferme restando le misure di emergenza volte a garantire la sicurezza del volo.
- Il personale della scorta deve essere informato delle misure restrittive autorizzate e vietate e deve conoscerle.
- I rimpatriandi sottoposti a misure restrittive devono rimanere costantemente sotto sorveglianza durante l'intera durata del volo.
- La decisione di sospendere temporaneamente una misura restrittiva deve essere presa dal responsabile della missione o dal suo vice.

3.3. *Personale medico ed interpreti*

- Sul volo charter comune deve essere presente almeno un medico.
- Il medico deve avere accesso a tutte le pertinenti cartelle sanitarie dei rimpatriandi e deve essere informato, prima della partenza, sui rimpatriandi che necessitano un'attenzione medica particolare. Problemi di salute sconosciuti in precedenza, che sono riscontrati soltanto immediatamente prima della partenza e tali da compromettere l'esecuzione dell'operazione devono essere valutati dalle autorità responsabili.

- Soltanto il medico può, dopo aver effettuato un'accurata diagnosi, amministrare farmaci al rimpatriando. I farmaci necessari ad un rimpatriando durante il volo sono conservati a bordo.
- Ciascun rimpatriando può rivolgersi al medico o al personale della scorta direttamente o per il tramite di un interprete in una lingua nella quale possa esprimersi.
- Lo Stato membro che organizza l'operazione provvede a che sia disponibile idoneo personale medico e linguistico per l'operazione di allontanamento.

3.4. Documentazione e supervisione dell'operazione di allontanamento

3.4.1. RegISTRAZIONI ed osservatori esterni

Le registrazioni video e audio o la supervisione da parte di osservatori esterni sui voli charter comuni sono subordinate al previo accordo tra gli Stati membri partecipanti.

3.4.2. Relazioni di missione interne

Gli Stati membri partecipanti si scambiano le relazioni di missione interne sull'operazione congiunta di allontanamento, qualora non sia previsto di redigere una relazione comune. Ciò assume particolare importanza in caso di fallimento dell'operazione. Tutte le relazioni di missione sono strettamente riservate e destinate all'esclusivo uso interno.

Le relazioni di missione contengono il resoconto di qualsiasi incidente eventualmente occorso e di qualsiasi misura coercitiva e sanitaria eventualmente applicata.

3.4.3. Copertura mediatica

Gli Stati membri partecipanti stabiliscono di comune accordo, prima dell'operazione di allontanamento con volo charter, la natura e i tempi della (eventuale) pubblicità da dare alla stessa. In linea generale, le informazioni sull'operazione saranno diffuse dopo il completamento dell'operazione. Deve essere evitata la pubblicazione di fotografie o di dettagli personali della scorta.

4. Fase di transito

La direttiva relativa all'assistenza durante il transito ai fini dell'allontanamento per via aerea del 2003 (GU L ?? del ??) trova applicazione durante il transito in uno Stato membro.

5. Fase di arrivo

- Allo Stato membro che organizza l'operazione compete prendere contatto con le autorità del paese di destinazione; gli altri Stati membri partecipanti devono prendere parte a tale procedura.
- Il responsabile dell'operazione dello Stato membro che organizza l'operazione è incaricato di stabilire i primi contatti con le autorità locali all'arrivo, a meno che gli Stati membri partecipanti non abbiano designato a tal fine un altro portavoce prima dell'arrivo.
- Ciascuno Stato membro partecipante consegna i propri rimpatriandi alle autorità del paese di destinazione, con i rispettivi bagagli e tutti gli oggetti che sono stati ritirati prima dell'imbarco. Il capo rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante è responsabile della consegna dei rimpatriandi alle autorità locali all'arrivo. In linea generale, il personale della scorta non lascia l'aeromobile.
- Qualora si ritenga opportuno e sia fattibile, gli Stati membri partecipanti chiedono l'assistenza di addetti consolari, ufficiali di collegamento per l'immigrazione o propri funzionari precedentemente inviati a tal fine, per facilitare la consegna alle autorità locali, nella misura consentita dalle prassi e procedure nazionali.
- I rimpatriandi non portano manette o altri mezzi restrittivi all'atto della consegna alle autorità locali.
- La consegna dei rimpatriandi avviene al di fuori dell'aeromobile (all'uscita della passerella o in appositi locali all'interno dell'aeroporto, come sia ritenuto più opportuno). Per quanto possibile, si dovrebbe evitare che le autorità locali salgano a bordo dell'aeromobile.
- Il tempo trascorso all'aeroporto di destinazione deve essere limitato al minimo.
- Spetta a ciascuno degli Stati membri partecipanti prevedere misure contingenti per il personale della scorta ed i funzionari (ed i rimpatriandi ai quali è stata negata la riammissione) per il caso in cui la partenza dell'aeromobile sia ritardata dopo lo sbarco dei rimpatriandi. Tali misure includono, se necessario, le disposizioni per il pernottamento.

6. Fallimento dell'operazione di allontanamento

- Nel caso in cui le autorità del paese di destinazione non autorizzino l'ingresso nel loro territorio, o l'operazione di allontanamento non possa essere portata a termine per altri motivi, ciascuno Stato membro partecipante si incarica, a proprie spese, del rientro dei propri rimpatriandi nel suo territorio.
